



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina

ON. TRIBUNALE DI MESSINA

– SEZIONE LAVORO –

MEMORIA DI COSTITUZIONE

(G.U.L. dott.ssa L. Romeo; R.G. 3069/2024; Ud. 05/11/2024)

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VII - Ambito territoriale per la provincia di Messina** (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadó (C.F. MLDLN74R62F158L), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12, D. Lgs 165/2001, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it;

resistente

contro

CASDIA FORTUNATA SANTINA MARIA rappresentata e difesa dall'Avv. M. Correnti

ricorrente

IN FATTO.-

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la docente Casdia adiva codesto On.le Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto al trasferimento definitivo nel comune di residenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024/2025.

A tal fine dichiarava:

“a) L'Ins. Casdia è docente di scuola primaria immessa in ruolo su posto comune in Prato, classe di concorso EEEE, con decorrenza giuridica ed economica dal 2015, assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'Istituto Comprensivo di Torregrotta (ME);

b) Alla ricorrente è stato riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina

ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/92 (cfr. all. 1);

c) La Sig.ra Casdia, in data 11.03.2024 ha presentato domanda di mobilità per le istituzioni scolastiche della provincia di Messina per le classi di concorso EEEE (cfr. all. 2), inserendo gli Istituti scolastici dove intendeva esser assegnata, con preferenza come primo istituto, quello D'Alcontres di Barcellona P.G., e, a seguire: DESTRA LONGANO, VIA SECONDA SALITA DEL CARMINE, CAPUANA, FRAZ. SANT'ANTONINO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO;

d) Tuttavia, nel menù a tendina della domanda non figurava un codice di assegnazione relativo alla sede principale di Barcellona P.G. del predetto Istituto; vi era piuttosto il codice relativo ad un distaccamento in Merì.

e) La Sig.ra Casdia non ha neppure avuto la possibilità di scegliere la sede di Calderà – Barcellona P.G., in quanto parimenti assente nel citato menù a tendina;

f) Conseguentemente, nonostante il corretto inserimento dei titoli e degli anni di servizio, la ricorrente non è stata trasferita nel Comune di residenza;

g) La Sig.ra Casdia ha, quindi, inviato un reclamo (cfr. all. 3.), nonché per il tramite dello scrivente procuratore e difensore un sollecito (cfr. all. 4), al fine di vedersi riconoscere il diritto alla mobilità, e quindi l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria; ma alcun riscontro è stato dato dall'Amministrazione, per cui è sorta la necessità di adire Questo Ill.mo Tribunale”.

La stessa rassegnava le seguenti conclusioni:

“1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nella mobilità per il riconoscimento del chiesto trasferimento da Messina a Barcellona P.G.

2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione della suddetta posizione, riconoscendo alla ricorrente i benefici di legge per come sopra specificati (L. 104/92 personale);

3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti e consequenziali;

4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta mobilità;





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina

5. Nel merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione della suddetta mobilità, inserendo la ricorrente nei rispettivi posti;

6. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;

7. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio”.

Tramite la presente memoria difensiva si costituisce l'Amministrazione resistente, contestando il ricorso introduttivo, in quanto inammissibile ed infondato, per le seguenti ragioni di

DIRITTO.-

La docente di scuola primaria Casdia Fortunata Santina Maria, titolare nell'anno scolastico 2023/24 presso la scuola primaria (cod. meccanografico MEEE89601L) dell'IC Mazzini-Gallo di Messina, posto comune, ha partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2024/25 chiedendo di usufruire della precedenza prevista dal CCNI Mobilità in quanto soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 21 della Legge 104/92.

L'art. 13, co. 1 punto III del CCNI sulla mobilità con riferimento alla precedenza per il personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative prevede per i disabili di cui all'art. 21 della L. 104/92 che il predetto personale: “può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso”.

La docente Casdia nella domanda di mobilità ha dichiarato di essere residente nel comune di Barcellona P.G., tuttavia, nella sezione preferenze del modulo domanda di mobilità, ha indicato come prima preferenza la scuola primaria 8cod. mecc.MEEE82401P) di Merì e solo successivamente Istituzioni scolastiche del comune di Barcellona P.G..

L'Ufficio, pertanto, nel rispetto delle condizioni contrattuali, non ha potuto





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina

riconoscere la vantata precedenza per la mancata indicazione, come prima preferenza, di Istituzioni scolastiche ricadenti nel comune di residenza della docente, cioè il comune di Barcellona P.G..

La docente contesta l'operato dell'Ufficio ritenendo che la scuola primaria di Merì faccia parte dell'I.C. D'Alcontres di Barcellona P.G..

Si ritiene utile premettere che gli Istituti comprensivi possono essere articolati in più plessi nei quali sono ubicate le classi di scuola primaria ed ogni plesso è dotato di un proprio codice meccanografico identificativo; non tutti i plessi, tuttavia, sono sede di organico nel senso che non tutti i plessi possono essere oggetto di domanda di mobilità da parte dei docenti, i quali possono esprimere preferenze solo per il plesso sede di organico.

Per ogni Istituto comprensivo esiste una sola sede di organico e la successiva assegnazione dei docenti alle classi e quindi ai relativi plessi è di competenza esclusiva del Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio d'Istituto e delle successive proposte fatte dal Collegio dei docenti.

Orbene, come emerge dal Bollettino Ufficiale Scuole della provincia di Messina del M.I.M. – (ALL.1 v. pag. 28), la scuola primaria dell'IC D'Alcontres ha la propria sede di organico esprimibile dal personale docente nel comune di Merì; mancano, invece, per la medesima Istituzione scolastica, sedi di organico esprimibili dal personale docente nel comune di Barcellona P.G.; neppure la sede di Calderà rivendicata dalla docente è esprimibile dal personale docente.

Ne consegue, e ne è dimostrazione, che i docenti di scuola primaria titolari nel comune di Barcellona P.G. che chiedono trasferimento verso la scuola primaria di Merì, e viceversa, non partecipano alla prima fase dei movimenti, quella comunale (all'interno dello stesso comune), bensì partecipano alla seconda fase, cioè quella provinciale (tra comuni diversi della stessa provincia); si veda, a titolo esemplificativo, il bollettino dei trasferimenti a.s. 2020-21 – (ALL. 2) e nello specifico le posizioni delle docenti Collica Ninfa e La Rocca Grazia Maria che essendo titolari, rispettivamente, all'IC Militi di Barcellona P.G. e all'IC Capuana di Barcellona P.G. hanno ottenuto trasferimento presso la scuola primaria di Merì partecipando alla fase provinciale.

La docente Casdia, pertanto, nel rispetto della normativa contrattuale, per il





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina

riconoscimento della precedenza avrebbe dovuto esprimere come prima preferenza una scuola con sede di organico ricadente nel comune di Barcellona P.G. che vanta ben quattro Istituti comprensivi (IC Genovese, IC Capuana, IC Balotta, IC Foscolo-vedi pag. 27 del B.U.) e non l'Istituzione scolastica con la sede di organico ricadente nel comune di Merì.

Per quanto sopra esplicitato, corre l'obbligo di sottolineare che il mancato riconoscimento della precedenza a favore della docente Casdia non è assolutamente attribuibile alla precarietà e/o a errori e blocchi del sistema informativo che non è certamente programmato per la valutazione delle domande di mobilità.

La valutazione dei dati inseriti dai docenti, e quindi la conferma o meno degli stessi, rimane di competenza esclusiva dell'Ufficio che è tenuto ad assicurare l'applicabilità e il rispetto delle norme contrattuali poste a garanzia dell'imparzialità della procedura di mobilità.

Si contesta, pertanto, qualsiasi allusione relativa alla mancata verifica e valutazione da parte dell'Ufficio dei titoli dichiarati dai docenti nelle domande di mobilità, inerzia che avrebbe inficiato l'azione amministrativa, bensì si ribadisce la correttezza dell'operato dell'Ufficio.

Non è neppure condivisibile la tesi della ricorrente che ricollega l'elevato numero di reclami, i cui dati non si evince come possano essere noti alla stessa, ad altrettanti errori dell'Amministrazione quanto piuttosto si rileva che gli stessi sono riconducibili, per lo più, ad una scarsa conoscenza da parte dei docenti delle norme contrattuali e delle fasi dei movimenti. Ne sono dimostrazione le limitate rettifiche operate dall'Ufficio sugli esiti dei movimenti.

In relazione, invece, al reclamo inviato dalla docente Casdia tramite il proprio difensore, questo Ufficio ha fornito riscontro con nota prot. n. 16882 del 29/07/2024 (ALL. 3).

Pertanto, anche l'allusione al mancato riscontro del reclamo appare priva di pregio. Alla luce di quanto sopra esposto e riferito

SI CHIEDE

CHE L'On. Tribunale del Lavoro adito, voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezioni e difesa, rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto illegittimo ed infondato, con vittoria di spese di lite.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina

Si allegano:

Messina, lì 25/10/2024

Il Funzionario

Alessandra Meliadò

Documento firmato digitalmente

